

CAMPER CLUB LA GRANDA

www.camperclublagranda.it

TRASPORTO ANIMALI SUI VEICOLI: LE REGOLE

COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di eta' inferiori a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
6. **Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal**

competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 .
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55 , nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I , sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 .
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .

IN PRATICA

Per ragioni di sicurezza nella guida, il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare ogni manovra necessaria e contemporaneamente non debbono poter creare situazioni di pericolo a causa del movimento dell'animale.

Chi viaggia con un animale (uno solo) deve rinchiuderlo in una gabbia, da fissare ai sedili posteriori con le cinture di sicurezza, quando questi sia di piccola taglia, cioè di peso eguale o inferiore ai 10 chilogrammi.

Per gli animali domestici è consentito il trasporto anche di un numero superiore ad uno purché in apposita gabbia o nella parte posteriore purché separata dal resto dell'abitacolo con una barriera che, se installata in modo permanente, deve essere autorizzata dalla Motorizzazione Civile (ora Dipartimento dei Trasporti Terrestri) con annotazione sulla carta di circolazione. La sanzione in caso di mancata annotazione è di euro 328,00 oltre al ritiro della carta stessa.

COSA SI RISCHIA

Sanzione da Euro 68,25 a euro 275,10
Penalizzazione di un punto sulla patente

